

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n.977 recante “*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di enti locali*”;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 recante “*Provvedimenti in tema di Autonomie Locali*” e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, recante “*Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco e al Presidente della Provincia Regionale*”;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 recante “*Norme sull'ordinamento degli enti locali*” e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante “*Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie*”;

VISTA la circolare dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, prot. n. 3212 del 24.9.2007, n. 15, con la quale sono state diramate le direttive in merito alle modalità di presentazione dell'atto di dimissione da parte dei consiglieri degli enti locali;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art.12, comma 3 concernente il riconoscimento del valore legale degli atti della pubblica amministrazione dalla data di loro inserimento nei siti telematici degli enti;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo n. 68;

VISTO il D.P. n. 512/Gab. del 10.02.2023 con il quale, nel prendere atto della decadenza del Consiglio comunale di Centuripe (EN), in applicazione all'art.11, commi 2 e 4, della legge regionale n.35 del 15/09/1997, nonché dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, e che dell'art. 11, comma 4, della predetta l.r. n. 35/1997, si è provveduto alla nomina di un Commissario straordinario, in sostituzione dell'Organo decaduto, fino alla naturale scadenza dell'Organo ordinario, conferendo l'incarico al dott. Salvatore Giuffrida, con qualifica di dirigente dell'Amministrazione regionale;

VISTA la nota prot. n. 2850 del 27.02.2024, acquisita in pari data al prot. gen. del Dipartimento delle Autonomie Locali, al n. 3144, con la quale il vice-Segretario del Comune di Centuripe ha comunicato che il dottor Salvatore Giuffrida, Commissario Straordinario nominato con il D.P. n.512/GAB/2023 sopra citato, con nota acquisita al protocollo comunale n. 2804 del 27.02.2024, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

RITENUTO, conseguentemente, di dovere procedere alla sostituzione del Commissario Straordinario dimissionario;

CONSIDERATO altresì, che il predetto Commissario deve risultare in possesso requisiti prescritti dall'art. 55 dell'O.R.EE.LL., approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, previa verifica istruttoria della sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, del divieto di cumulare più di due incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'art. 49, comma 26, della l.r. 7 maggio 2015, n. 9, dell'osservanza del divieto di ricoprire altri incarichi di Commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22, nonché del divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 55 del Decreto Presidenziale n. 6 del 29 ottobre 1955, approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota prot.n. 10579 /GAB del 28/02/2024 di verifica dei requisiti;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione legale sono quelli rilevati nell'ultimo censimento al 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023- Serie generale);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte;

per i motivi in premessa specificati,

DECRETA

Art. 1

Di prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dottor Salvatore Giuffrida dall'incarico di Commissario straordinario del Comune di Centuripe (EN).

Art. 2

Nominare, in sua sostituzione, il/la Dr. Giovanni SUTERA con qualifica di Dirigente Amministrazione Reg.le, con le funzioni dell'organo decaduto, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario.

Art.3

Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/GAB del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 06.11.2012 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 294 del 18.12.2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Art. 4

Il presente sarà pubblicato sul sito della Presidenza della Regione ai sensi dell'art. 68 legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni, per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, della L.R. n. 5 del 5/4/2011.

Art. 5

Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia – Palermo o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione.

Palermo, li 01 marzo 2024

L'ASSESSORE
Messina

IL PRESIDENTE
Schifani